

Allegato 2

Le mascherine chirurgiche di tipo II sono destinate agli operatori sanitari e quelle di tipo I sono destinate ai pazienti (no Covid-19 positivi) e a tutte le altre persone per ridurre il rischio di diffusione del contagio in situazioni epidemiche o pandemiche.

Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamina l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi medici (D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e s.m.i).

L'art. 34 del Decreto Legge Gualtieri n. 9 del 2 marzo 2020 consente l'utilizzazione per il periodo di emergenza anche di mascherine chirurgiche prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità; l'articolo 15 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 stabilisce la possibilità di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni fino al termine dello stato di emergenza descrivendo le relative procedure di valutazione necessarie.

Le mascherine chirurgiche, anche quando prodotte in deroga, devono essere conformi alle norme tecniche EN 14683: 2019 EN ISO 10993.

Il comma 1 dell'articolo 16 del Decreto Legge 17 marzo 2020 stabilisce che per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Il comma 2 dell'art. 16 dello stesso decreto afferma che fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Le modalità di applicazione degli articoli 15 e 16 del Decreto Legge 17 marzo 2020 sono indicate nella Circolare 0003572-18/03/2020- GAB-GAB-P del Ministero della Salute.

L'allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020 al punto 6 richiede per tutti lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzazione di una mascherina chirurgica richiamando quanto già disposto con il DL n.9/2020 (art.34) e il DL n.18/2020 (art16 c.1)

Su queste basi è stato disposto di mettere a disposizione del personale CNR mascherine chirurgiche con le caratteristiche di seguito evidenziate:

- Mascherine chirurgiche Tipo I (efficienza di filtrazione batterica-BFE 95%)
- Mascherine chirurgiche Tipo II (Efficienza di filtrazione batterica-BFE 98%)

conformi alle norme tecniche EN 14683: 2019 EN ISO 10993, marchiate CE o ai sensi dell'Art.34, comma 3 del D.L. 2 Marzo 2020 n.9 prive del marchio CE, autorizzate in deroga dall'Istituto Superiore di Sanità, secondo le indicazioni di cui all' Art. 15 comma 2 del D.L. 18/2020 Cura Italia.

Tutte le indicazioni sopra riportate vanno inserite nella determina a contrarre per l'avvio delle procedure di acquisto che ogni Struttura dovrà sottoscrivere per provvedere all'acquisizione di un primo lotto di mascherine, in attesa della fornitura successiva a cura dell'Ufficio Servizi Generali.